



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

DIPEISR

Prot. Uscita del 25/08/2014

Numero: **0002442**

Classifica:

Roma



Alle Regioni e alle Province autonome
Assessorati Agricoltura
LORO SEDI

OGGETTO: procedure nazionali per l'applicazione del regolamento delegato (UE) n. 913/2014.

All'AGEA

Via Salandra, 13

00187 ROMA

Alle Unioni nazionali dei produttori
ortofrutticoli

LORO SEDI

Alle Organizzazioni professionali
degli agricoltori

LORO SEDI

Alle Associazioni nazionali delle
cooperative agricole

LORO SEDI

Con l'allegato regolamento delegato (UE) n. 913/2014, della Commissione del 21 agosto 2014, pubblicato nella GUUE del 22 agosto 2014, sono state adottate misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci.

Al riguardo, si forniscono le indicazioni necessarie ad una corretta ed uniforme applicazione del regolamento, di seguito detto regolamento delegato.

Le misure previste riguardano esclusivamente:

- a) le operazioni di ritiro per le destinazioni elencate all'articolo 17 del decreto ministeriale 17 ottobre 2013, n. 12705, effettuate a decorrere dall'11 agosto 2014 e fino al 30 settembre 2014, da organizzazioni di produttori riconosciute per le pesche e le nettarine ai sensi della vigente normativa comunitaria e da produttori non aderenti a dette organizzazioni;
- b) le attività promozionali effettuate a decorrere dall'11 agosto 2014 e fino al 31 dicembre 2014, da organizzazioni di produttori riconosciute per le pesche e le nettarine, ai sensi della vigente normativa comunitaria, nell'ambito delle misure per la previsione e gestione delle crisi e nel limite nazionale di spesa di euro 1.288.201.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

Nei periodi considerati dal regolamento delegato, le organizzazioni di produttori riconosciute per le pesche e le nettarine possono effettuare:

- a) i ritiri dal mercato di pesche e nettarine anche se tale misura non era stata prevista nel programma operativo o, se prevista, in misura superiore a quanto approvato dalla Regione competente, senza l'obbligo di presentare la modifica al programma operativo come indicato al capitolo 17.1 dell'allegato al decreto ministeriale 17 ottobre 2013, n. 12705;
- b) attività promozionali anche se tali attività non sono state previste nel programma operativo.

Il regolamento delegato prevede le seguenti deroghe alla normativa comunitaria:

- a) la percentuale massima del 5% del volume complessivo commercializzato dall'organizzazione di produttori interessata, inviato alla distribuzione gratuita con aiuto comunitario pari al 100%, è elevata al 10% qualora la quota aggiuntiva è rappresentata esclusivamente da pesche e nettarine;
- b) il tetto di un terzo del fondo di esercizio destinato alle misure di gestione e prevenzione delle crisi può essere superato per spese connesse esclusivamente alle operazioni di ritiro di pesche e nettarine, per le destinazioni consentite dall'art. 17 del decreto ministeriale 17 ottobre 2013, n. 12705 e alle attività promozionali attuate nell'ambito dello stanziamento aggiuntivo previsto dal regolamento delegato;
- c) l'aiuto comunitario può superare le percentuali massime di cui all'articolo 34 par. 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013, solo per i prodotti ritirati di cui al punto a) e alle attività promozionali effettuate nell'ambito dello stanziamento aggiuntivo;
- d) il fondo di esercizio può essere aumentato di una quota superiore al 25% se la quota aggiuntiva è destinata esclusivamente alle operazioni di ritiro di pesche e nettarine, per le destinazioni consentite dall'art. 17 del decreto ministeriale 17 ottobre 2013, n. 12705 e alle attività promozionali effettuate nell'ambito dello stanziamento aggiuntivo;
- e) le domande di aiuto presentate sotto forma di pagamento parziale sono prese in considerazione per l'intero ammontare di spesa, anziché nel limite dell'80%;
- f) le condizioni di equilibrio stabilite nella Strategia nazionale adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli interventi attivati ai sensi del regolamento delegato.

I produttori non associati ad organizzazioni di produttori riconosciute per le pesche e le nettarine o associati ad organizzazioni di produttori il cui riconoscimento è sospeso, possono



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

effettuare, esclusivamente per il tramite delle organizzazioni di produttori riconosciute per le pesche e le nettarine, operazioni di ritiro dal mercato di tali prodotti destinati alla distribuzione gratuita.

Le organizzazioni di produttori riconosciute accettano le richieste dei produttori non associati, salvo nel caso in cui esistono fondati motivi per ritenere la richiesta non giustificata o nel caso in cui la struttura operativa o amministrativa disponibile non ne consente la ricevibilità.

Ove esistano le condizioni per accettare le richieste dei produttori non associati, le organizzazioni di produttori stipulano con tali produttori un contratto previa verifica dei massimali quantitativi di cui all'art. 3, par. 3, lettere a) e b) del regolamento delegato.

Per il massimale di cui alla lettera a) del predetto articolo 3, il contratto da' atto dei risultati della verifica e riporta in allegato i documenti scritti con valore probatorio, in particolare le fatture di vendita o le fatture di conferimento ad organismi associativi attestanti il quantitativo di pesche e nettarine vendute dal produttore nell'anno 2012.

Per la verifica del massimale di cui alla lettera b) del predetto articolo 3, le organizzazioni di produttori calcolano la propria resa media per ettaro ottenuta nel 2012, che dovrà essere coerente con i dati forniti nel rapporto annuale relativo all'anno 2012. Le organizzazioni di produttori che non hanno commercializzato pesche e nettarine nell'anno 2012, applicano le rese medie riferite alla Regione in cui sono riconosciute e riportate in allegato al presente decreto.

L'aiuto comunitario ai produttori non associati è corrisposto nella misura del 50% dell'aiuto riconosciuto ai produttori aderenti ad organizzazioni di produttori riconosciute.

Per beneficiare del sostegno supplementare sulle attività promozionali, le organizzazioni di produttori riconosciute per le pesche e le nettarine devono presentare uno specifico programma alla Regione competente al più tardi il 15 ottobre 2014. Il programma può includere le eventuali attività messe in campo a partire dall'11 agosto 2014.

Le Regioni valutano il programma secondo gli stessi criteri adottati per la valutazione delle attività promozionali presentate nell'ambito dei programmi operativi e al più tardi il 25 ottobre 2014 trasmettono all'AGEA coordinamento i programmi con l'importo di spesa ammesso.

AGEA coordinamento confronta l'ammontare di spesa complessivo dei programmi approvati con lo stanziamento supplementare nazionale di euro 1.288.201 e in caso di superamento fissa entro il 25 ottobre 2014, un coefficiente di riduzione lineare da applicarsi a tutti i programmi approvati.

Le organizzazioni di produttori, contestualmente alla presentazione del programma possono dar corso, sotto la propria responsabilità, alle attività previste.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

Gli Organismi pagatori competenti per territorio sono responsabili dell'effettuazione dei controlli di primo livello, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del regolamento delegato.

AGEA coordinamento provvede a trasmettere alla Commissione europea e contestualmente al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, le comunicazioni e le dichiarazioni di spesa previste dall'articolo 7 del regolamento delegato.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

(Giuseppe Blasi)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

ALLEGATO

REGIONE	Pesche (Ql./ha)	Nettarine (Ql-ha)
Piemonte *	236,61	244,33
Valle d'Aosta	125,00	-
Lombardia	151,16	216,12
Liguria	98,72	78,75
Trentino-Alto Adige	112,50	52,00
Trento	112,50	52,00
Veneto	151,56	143,22
Friuli-Venezia Giulia *	239,50	186,28
Emilia-Romagna	201,23	212,77
Toscana	170,11	188,67
Umbria	168,62	145,00
Marche	166,65	183,36
Lazio	125,30	135,88
Abruzzo	152,98	170,74
Molise	95,00	90,38
Campania	194,94	183,19
Puglia	176,12	162,85
Basilicata	182,22	197,22
Calabria	239,31	251,55
Sicilia	193,46	209,23
Sardegna *	94,24	70,09

Fonte dati: agri.Istat.it tavola C18

* media 2011-2013 (in quanto non sono pubblicati i dati per il 2012)

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 913/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2014

che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli di offerta stagionalmente elevati per le pesche e le pesche noci e il rallentamento dei consumi dovuto a condizioni climatiche avverse in corrispondenza del picco della raccolta hanno creato una situazione di mercato difficile con un significativo calo dei prezzi. Le possibilità di stoccaggio limitate di questi frutti deperibili non consentono un rapido miglioramento della situazione. Il divieto annunciato dalla Russia sulle importazioni di ortofrutticoli provenienti dall'Unione rischia inoltre di aggravare ulteriormente la situazione sui mercati delle pesche e delle pesche noci. Si è venuta pertanto a creare una situazione di mercato che le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sembrano in grado di poter riequilibrare.
- (2) Per evitare che l'attuale situazione di mercato si trasformi in una turbativa più grave e prolungata è necessario prevedere con urgenza misure di sostegno eccezionali per i produttori di pesche e pesche noci in questa fase della raccolta.
- (3) I ritiri dal mercato costituiscono una misura efficace di gestione delle crisi in caso di eccedenze di ortofrutticoli dovute a circostanze imprevedibili e temporanee.
- (4) Per attenuare l'impatto del calo improvviso dei prezzi di quest'estate è opportuno aumentare temporaneamente l'aiuto finanziario dell'Unione attualmente previsto per i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita a determinati enti, come gli organismi di beneficenza e le scuole. L'aiuto finanziario dell'Unione dovrebbe pertanto essere concesso fino a un massimo del 10 % del volume di produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.
- (5) Tenuto conto del carattere eccezionale delle perturbazioni del mercato e al fine di garantire che tutti i produttori di pesche e pesche noci ricevano un sostegno dall'Unione, è opportuno estendere l'aiuto finanziario ai produttori di pesche e pesche noci che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta.
- (6) I produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori dovrebbero ricevere il 50 % degli importi previsti nell'ambito dell'aiuto finanziario dell'Unione esistente. Essi dovrebbero tuttavia soddisfare condizioni identiche o simili a quelle applicabili alle organizzazioni di produttori. In questo contesto i suddetti produttori, come le organizzazioni di produttori riconosciute, dovrebbero dunque essere soggetti alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1).

- (7) Inoltre, un aumento del consumo di pesche e pesche noci dovrebbe contribuire a una più rapida stabilizzazione della situazione di mercato. Per incoraggiare il consumo è opportuno ricorrere a campagne di promozione. Alle organizzazioni di produttori dovrebbe dunque essere concesso un sostegno supplementare dell'Unione per le campagne promozionali.
- (8) Il sostegno supplementare per le attività promozionali dovrebbe essere ripartito tra gli Stati membri in funzione della loro produzione di pesche e pesche noci nel 2012. La maggior parte della produzione si concentra in quattro Stati membri. Ventiquattro Stati membri rappresentano insieme solo il 3,7 % della produzione di pesche e pesche noci dell'Unione. Per garantire un uso efficiente della dotazione di bilancio disponibile, non dovrebbero essere concessi stanziamenti agli Stati membri con una quota di produzione inferiore all'1 % della produzione dell'Unione.
- (9) È opportuno lasciare agli Stati membri interessati la facoltà di decidere come intendono ripartire il sostegno supplementare di cui al presente regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, fatte salve eventuali deroghe a tali regolamenti contenute nel presente regolamento.
- (10) Al fine di ottenere un impatto immediato sul mercato e contribuire alla stabilizzazione dei prezzi, le misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo di cui al presente regolamento dovrebbero essere applicabili a partire dalla data del loro annuncio da parte della Commissione l'11 agosto 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative a misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per le pesche e le pesche noci di cui al codice NC 0809 30 destinate al consumo fresco.
2. Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1 riguardano:
 - a) le operazioni di ritiro effettuate dall'11 agosto al 30 settembre 2014 da organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli riconosciute a norma dell'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché da produttori che non appartengono a tali organizzazioni e
 - b) le attività promozionali di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 realizzate tra l'11 agosto e il 31 dicembre 2014 da organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli riconosciute a norma dell'articolo 154 del suddetto regolamento.

Articolo 2

Aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori per i ritiri

1. Per le operazioni di ritiro di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), l'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è disponibile per un massimo del 10 % del volume della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.
2. Le organizzazioni di produttori possono avvalersi dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 anche se non prevedono tali operazioni di ritiro dal mercato nell'ambito dei loro programmi operativi. All'aiuto finanziario dell'Unione a norma del presente articolo non si applica l'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. L'aiuto finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 non è preso in considerazione ai fini del calcolo dei massimali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

4. Il limite massimo di un terzo della spesa di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e quello del 25 % per l'aumento del fondo di esercizio di cui all'articolo 66, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applicano alle spese sostenute per le operazioni di ritiro di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.

5. Le spese sostenute conformemente al presente articolo rientrano nel fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori.

Articolo 3

Aiuto finanziario ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori

1. Un aiuto finanziario dell'Unione pari al 50 % degli importi indicati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è concesso a norma del presente articolo ai produttori di ortofrutticoli che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta.

2. L'aiuto finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 è disponibile per la consegna di prodotti che vengono successivamente ritirati dal mercato da un'organizzazione di produttori a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nei limiti dei massimali di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo.

3. I produttori concludono un contratto con un'organizzazione di produttori riconosciuta per l'intero quantitativo di prodotti da consegnare a norma del presente articolo. Le organizzazioni di produttori accettano tutte le richieste ragionevoli provenienti da produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. Prima della firma del contratto, l'organizzazione di produttori è tenuta a verificare che i quantitativi da consegnare nell'ambito del contratto stesso non superino il massimale più basso tra i due di seguito indicati:

- a) il 10 % della produzione totale del produttore nel 2012, sulla base di documenti scritti con valore probatorio che devono essere forniti dal produttore e
- b) la resa di produzione media per ettaro dell'organizzazione di produttori e dei suoi aderenti ottenuta rispettivamente per le pesche e le pesche noci nel 2012, moltiplicata per il 10 % della superficie utilizzata dal produttore rispettivamente per la produzione di pesche e pesche noci nel 2014, sulla base di documenti scritti con valore probatorio che devono essere forniti dal produttore.

Gli Stati membri stabiliscono le rese di produzione rispettive per le pesche e le pesche noci che devono essere utilizzate dalle organizzazioni di produttori che non hanno effettuato alcuna commercializzazione di tali prodotti nel 2012. Nel caso in cui gli Stati membri stabiliscano rese regionali, le regioni sono quelle definite ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, ove applicabile.

4. L'aiuto finanziario dell'Unione è versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori dall'organizzazione di produttori con cui il produttore non aderente ha firmato un contratto a norma del paragrafo 3.

5. L'organizzazione di produttori trattiene gli importi corrispondenti ai costi reali sostenuti per il ritiro dei rispettivi prodotti. Tali costi sono documentati mediante la presentazione di fatture.

6. Se il riconoscimento di un'organizzazione di produttori è stato sospeso a norma dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i suoi aderenti sono considerati produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta ai fini del presente articolo.

7. Le condizioni per il ritiro dal mercato e le corrispondenti sanzioni in caso di mancato rispetto di tali condizioni, quali previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, nonché dall'articolo 2, paragrafi da 2 a 5, del presente regolamento si applicano *mutatis mutandis* ai fini del presente articolo.

Articolo 4

Controlli sulle operazioni di ritiro

Le operazioni di ritiro di cui agli articoli 2 e 3 sono soggette a controlli di primo livello conformemente all'articolo 108 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I controlli riguardano almeno il 10 % del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato e almeno il 10 % rispettivamente di organizzazioni di produttori e produttori non appartenenti a un'organizzazione di produttori che beneficiano delle misure di sostegno.

*Articolo 5***Sostegno supplementare alle organizzazioni di produttori per attività promozionali**

1. Le spese sostenute dall'Unione ai fini del sostegno supplementare per attività promozionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), non superano i 3 000 000 EUR.

Questo importo è ripartito tra gli Stati membri in conformità dell'allegato.

2. Le organizzazioni di produttori presentano agli Stati membri le domande iniziali per il sostegno supplementare di cui al paragrafo 1 entro il 15 ottobre 2014. Gli Stati membri decidono in merito alle domande e alla distribuzione del sostegno supplementare alle organizzazioni di produttori come segue:

- a) nel caso in cui le domande approvate superino l'importo massimo assegnato a uno Stato membro in conformità dell'allegato, lo Stato membro fissa un coefficiente di attribuzione sulla base delle domande ricevute;
- b) se le domande approvate non superano l'importo massimo del sostegno, il coefficiente di attribuzione è fissato al 100 %.

3. Il sostegno supplementare di cui al paragrafo 1 è disponibile per le organizzazioni di produttori anche se esse non prevedono tali attività promozionali nell'ambito dei loro programmi operativi. Al sostegno supplementare a norma del presente articolo non si applica l'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

4. Il sostegno supplementare di cui al paragrafo 1 non è preso in considerazione ai fini del calcolo dei massimali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

5. Il limite massimo di un terzo della spesa di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e quello del 25 % per l'aumento del fondo di esercizio di cui all'articolo 66, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applicano alle spese sostenute per le attività promozionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.

6. Le spese sostenute conformemente al presente articolo rientrano nel fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori.

*Articolo 6***Domanda e pagamento del sostegno dell'Unione**

1. Le organizzazioni di produttori presentano la domanda per il pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione da versare a loro e/o ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori e per il pagamento del sostegno supplementare loro destinato secondo le seguenti modalità:

- a) entro il 31 ottobre 2014 per l'aiuto finanziario dell'Unione relativo alle operazioni di ritiro di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e
- b) entro il 30 gennaio 2015 per il sostegno supplementare relativo alle attività promozionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

2. In deroga al primo e al secondo comma dell'articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, le organizzazioni di produttori chiedono il pagamento degli importi totali dell'aiuto finanziario dell'Unione e del sostegno supplementare di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro le date rispettive di cui allo stesso paragrafo.

3. Non si applica il limite massimo dell'80 % dell'importo di aiuto inizialmente approvato con riguardo a un programma operativo, previsto all'articolo 72, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

*Articolo 7***Comunicazioni e dichiarazioni di spesa**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) entro il 28 novembre 2014 i quantitativi totali ritirati e le domande di aiuto finanziario totale dell'Unione per i ritiri e
 - b) entro il 27 febbraio 2015 le attività promozionali e le domande di sostegno supplementare totale corrispondenti a tali attività.
2. Gli Stati membri dichiarano alla Commissione entro il 27 febbraio 2015 le spese sostenute per le operazioni di ritiro e/o le attività promozionali di cui all'articolo 1.

*Articolo 8***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'11 agosto 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Importi massimi assegnati agli Stati membri per il sostegno supplementare relativo alle attività promozionali di cui all'articolo 5, paragrafo 1:

Stato membro	Sostegno massimo (EUR)
Grecia	317 215
Spagna	1 132 495
Francia	262 089
Italia	1 288 201
Totale	3 000 000